



ATTO N. DD 553

DEL 08/02/2023

Rep. di struttura DD-UA3 N. 142

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 110 dal km 0+700 al km 2+900 e S.P. n. 112 dal Km. 0+800 al Km 1+000 (Comune di Verrua Savoia) – S.P. 590 della Val Cerrina al Km. 31+210 (Comune di Cavagnolo) – S.P. 590 della Val Cerrina al Km 28+830 (Comune di Monteu da Po). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere (Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato C.C.A.M. ripristini del manto stradale a seguito di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete idrica, della rete fognaria e delle opere edili accessorie).

Premesso che:

- la Ditta esecutrice dei lavori Zecchini Group S.r.l. - Via Vigellio, 42 - 13885 Salussola (BI) per conto del Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato C.C.A.M. in data 07/02/2023 ha richiesto l'emissione di apposito provvedimento atto alla regolamentazione del transito veicolare in prossimità delle aree di cantiere in oggetto riportate;
- Referente Zecchini Group s.r.l. Sig. Luca Gregnanini – cell 373-7091176;
- Responsabile di cantiere : Sig. Luca Gregnanini – cell 373-7091176;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, **alla** regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo le seguenti tratte: S.P. n. 110 dal km 0+700 al km 2+900 e S.P. n. 112 dal Km. 0+800 al Km 1+000 (Comune di Verrua Savoia) – S.P. 590 della Val Cerrina al Km. 31+210 (Comune di Cavagnolo) – S.P. 590 della Val Cerrina al Km 28+830 (Comune di Monteu da Po), dal giorno 22/02/2023 al giorno 10/03/2023, limitatamente al periodo temporale compreso tra le ore 8,00 a le ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 1 geom. Maurizio SCARPARO.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui



provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo le seguenti tratte: S.P. n. 110 dal km 0+700 al km 2+900 e S.P. n. 112 dal Km. 0+800 al Km 1+000 (Comune di Verrua Savoia) – S.P. 590 della Val Cerrina al Km. 31+210 (Comune di Cavagnolo) – S.P. 590 della Val Cerrina al Km 28+830 (Comune di Monteu da Po), dal giorno 20/02/2023 al giorno 10/03/2023, limitatamente al periodo temporale compreso tra le ore 8,00 a le ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Committente : Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato C.C.A.M;
- Ditta Esecutrice : Zecchini Group S.r.l. - Via Vigellio, 42 - 13885 Salussola (BI)
- Referente Società Zecchini Group S.r.l. : Sig. Luca Gregnanini – cell 373-7091176;
- Responsabile di cantiere : Sig. Luca Gregnanini – cell 373-7091176;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese



esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 08/02/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani